

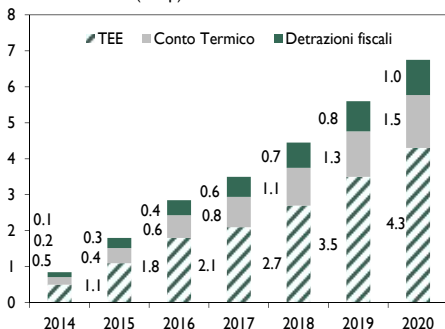
RIFERIMENTI NORMATIVI

- DCO MSE 30 luglio 2015
- Comunicazione CE 2014/C 200/01
- SEN Strategia Energetica Nazionale
- Decreto MISE 28 dicembre 2012
- Direttiva 2012/27/UE (Direttiva Efficienza Energetica)

ARTICOLI CORRELATI

- Le nuove Linee Guida sui titoli di efficienza energetica (Newsletter 191)
- Titoli di efficienza energetica: un meccanismo "difficile" (Newsletter 162)

FIGURA 1. NUOVI RISPARMI ENERGETICI CUMULATI ANNUALI ATTESI (Mtep)



Fonte: MSE, notifica del metodo alla Commissione

TAG
energy efficiency, public policy

ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

MECCANISMO TEE: MERCATO INSTABILE E INCERTEZZE REGOLATORIE

In attesa dei due Decreti Ministeriali che dovrebbero definire le regole fino al 2020, sul mercato dei TEE si evidenziano tensioni in termini di prezzi dei titoli e volumi scambiati, che sembrano legate alla riduzione delle emissioni da parte del GSE, nonché all'incertezza legata al ritardo nella fissazione dei nuovi obiettivi: gli aggiornamenti del meccanismo potrebbero infatti comportare il riconoscimento di un minor quantitativo di titoli rispetto alle regole attuali. Il mercato verrebbe così diretto in maniera strutturale verso prezzi più alti, rispetto ai livelli degli ultimi anni.

STALLO DELLA DISCIPLINA

Nell'ambito del meccanismo TEE, gli operatori sono in attesa da tempo della pubblicazione di due Decreti Ministeriali necessari per dare i corretti e necessari segnali di continuità e stabilità al mercato.

OBIETTIVI E OBBLIGHI 2016-2020

Si tratta in primo luogo del Decreto di fissazione degli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per gli anni successivi al 2016, nonché degli obblighi in capo ai soggetti obbligati nel contesto delle regole di funzionamento del meccanismo TEE.

Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 stabiliva che il nuovo provvedimento doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2015, prevedendo tuttavia che, dal 1 gennaio 2017, nel caso i nuovi obiettivi non siano ancora stati stabiliti (o non siano stati previsti altri strumenti per la tutela degli investimenti), il GSE dovrà ritirare, per gli anni successivi, i titoli generati dai progetti realizzati e da quelli in corso di realizzazione, assegnando un contributo pari alla media dei prezzi dei titoli registrati sul mercato nel quadriennio 2013-2016 scontata del 5%. Ciò segnerebbe la fine del meccanismo TEE, in quanto in mancanza di nuovi obblighi verrebbe meno la domanda di titoli e quindi il mercato. Come per il decreto di fine 2012, che definendo obiettivi e obblighi per gli anni dal 2013 al 2016 era arrivato sul filo del rasoio per evitare brusche interruzioni, anche in questo caso il ritardo è rilevante, soprattutto in considerazione del clima di certezza e di prospettive almeno di medio periodo necessario per creare un terreno fertile agli investimenti.

Ciò che sembra ragionevole attendersi da questo DM è la definizione di obiettivi per il quadriennio 2016-2020 in linea con quanto riportato nella Strategia energetica nazionale del 2013 e con quanto successivamente riportato nel Decreto di recepimento della Direttiva sull'efficienza energetica¹. Più nel dettaglio nel documento inviato alla Commissione dal MSE² viene fatta una quantificazione degli obiettivi di efficienza energetica al 2020 coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva, e viene almeno in parte chiarito come si intende soddisfarli. Come noto il meccanismo dei TEE è reputato lo strumento principale per il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto i risparmi attesi dal MSE tramite i TEE costituiscono circa il 60% del totale, mentre la restante parte verrà coperta con i nuovi risparmi derivanti dal Conto Termico e dalle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (Figura 1).

NUOVE LINEE GUIDA E NUOVA DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO: UN AGGIORNAMENTO SOSTANZIALE?

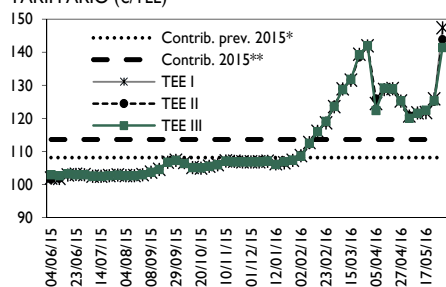
L'altro capitolo sul quale il MSE, allo stato attuale delle cose, sembra essere attivamente impegnato per una pubblicazione entro tempi ragionevoli, è costituito dal Decreto di aggiornamento e revisione delle linee guida del meccanismo stesso, la cui versione precedente e attualmente in vigore era stata predisposta dall'AEEGSI a fine 2011³.

¹ Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

² MSE: Applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sui regimi obbligatori di efficienza energetica, notifica del metodo, 4 giugno 2014.

³ Deliberazione 27 ottobre 2011 - EEN 9/11.

FIGURA 2. PREZZI DI BORSA TEE E CONTRIBUTO TARIFFARIO (€/TEE)



* AEEGSI ** Calcolo su dati GME fino al 24/05/2016

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME, AEEGSI

In questo caso il ritardo è decisamente più importante, in quanto il provvedimento ministeriale doveva essere adottato entro 180 giorni entro dall'entrata in vigore del DM 28 dicembre 2012. La consultazione avviata dal MSE a fine luglio 2015 e conclusasi il 30 settembre ha sicuramente iniziato a evidenziare il nuovo indirizzo che il Ministero intende dare al meccanismo, senza tuttavia essersi per ora concretizzato in un testo finale. Più recentemente, a valle del forte ritardo cumulato dal Ministero, il TAR del Lazio ha accolto⁴ il ricorso di CECED⁵ contro il Ministero stesso per l'inadempimento nell'aggiornamento delle linee guida TEE, richiedendo che il DM venga pubblicato entro metà giugno di quest'anno.

Un elemento che dovrebbe aver impattato, quantomeno a valle della consultazione pubblica, sui ritardi nella pubblicazione del DM, è dato dal dialogo preventivo instauratosi tra MSE e Commissione, al fine di rendere le nuove linee guida inattaccabili dal punto di vista della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020. Il Governo sembra infatti orientato a sostenere che il meccanismo TEE non rientri nella definizione generale degli aiuti di Stato⁶, e non sia quindi tenuto a rispettare i criteri specifici in materia di energia e ambiente della disciplina valida per il periodo 2014-2020. Nello specifico il disegno del meccanismo non si configurerebbe come aiuto di Stato perché non conferisce un vantaggio ad alcune imprese o settori, dato che è volto a sostenere risparmi energetici indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dal settore di applicazione.

In ogni caso, l'obiettivo del Governo è quello di disegnare le nuove linee guida TEE in modo che, anche nell'eventualità in cui il meccanismo fosse definito un aiuto di Stato, esse siano al riparo da critiche da parte della Commissione. In ogni caso, solo evitando il procedimento formale di notifica e valutazione da parte della CE potranno essere rispettati i tempi di pubblicazione imposti dalla sentenza del TAR Lazio.

Due sembrano essere i potenziali punti critici dell'attuale impostazione del meccanismo rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato 2014-2020.

- Sulla base delle regole comunitarie, il sostegno erogato nell'ambito del meccanismo dovrebbe limitarsi a compensare i costi aggiuntivi di produzione derivanti dall'investimento nella tecnologia efficiente, al netto dei benefici in termini di risparmio energetico che possono derivare dall'investimento stesso. Su questo aspetto il DCO del MSE ha effettivamente previsto la possibilità di introdurre una valutazione di tipo economico dell'investimento che si intende supportare tramite l'emissione di TEE ("in modo da non incentivare interventi che risultano già economicamente convenienti sulla base di risparmi generati, e quindi che non richiedono un sostegno pubblico per la loro realizzazione"), criterio del tutto assente nella disciplina corrente.
- Sulla base delle regole comunitarie, gli aiuti al funzionamento a favore di misure di efficienza energetica non possono essere erogati per più di 5 anni (e non sono previsti coefficienti moltiplicativi o premialità come nell'attuale disegno italiano). Le proposte del MSE pubblicate lo scorso luglio, invece, prevedono l'erogazione dell'incentivo per una durata massima di 15 anni o, in alternativa, l'erogazione dell'incentivo per 5 anni accompagnato da coefficienti di premialità.

In ogni caso, l'applicazione del famoso coefficiente τ , introdotto per supportare l'offerta di titoli (il τ oltre a moltiplicare il numero di titoli emessi per tutti i progetti, supporta anche la partecipazione la meccanismo di interventi di carattere strutturale, ovvero interventi che comportano risparmi di energia ben oltre il limite della vita utile in cui i TEE vengono concessi) sembra essere a rischio nelle nuove regole della disciplina italiana.

TENSIONI SUL MERCATO

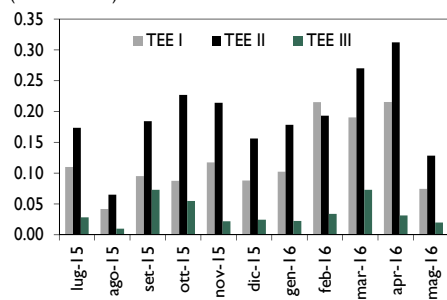
I primi mesi del 2016 hanno visto andamenti anomali sul mercato dei TEE rispetto a quanto siamo stati abituati a sperimentare nel precedente anno e mezzo. Da giugno 2014 (inizio anno d'obbligo 2014) fino alle sessioni di borsa di gennaio 2016 i prezzi dei TEE di tipo I, II, III (che costituiscono la maggior parte dei titoli scambiati) si sono infatti sostanzialmente mantenuti tra i 100 e i 110 €/TEE. Da febbraio di quest'anno è però iniziato un sentiero di crescita dei prezzi, culminato con valori sopra i 140 €/

⁴ Sentenza TAR Lazio 18 febbraio 2016 N. 02169/2016.

⁵ Confindustria CECED Italia, associazione nazionale dei produttori di apparecchi domestici e professionali.

⁶ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 26 ottobre 2012 (TFUE).

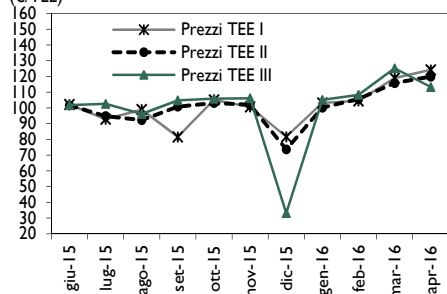
FIGURA 3. VOLUMI MENSILI IN BORSA TEE
(Milioni di TEE)



Volumi mensili da inizio anno d'obbligo 2015

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME

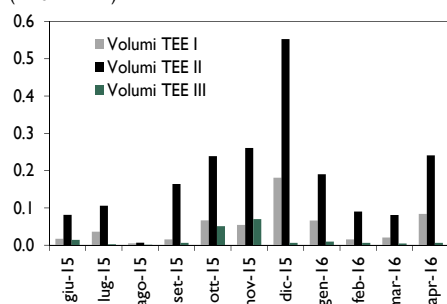
FIGURA 4. PREZZI MENSILI OTC TEE
(€/TEE)



Prezzi e volumi mensili da inizio 2014

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME

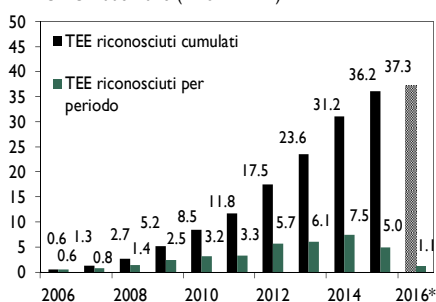
FIGURA 5. VOLUMI MENSILI OTC TEE
(Milioni di TEE)



Prezzi e volumi mensili da inizio 2014

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME

FIGURA 6. TEE RICONOSCIUTI CUMULATI E PER PERIODO 2006-2016 (Milioni di TEE)



*Gennaio-marzo consuntivo GSE

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GSE

TEE a fine marzo, per poi indietreggiare su valori compresi tra i 120 e i 130 €/TEE, e infine portarsi, nella sessione del 24 maggio, quasi a 150 €/TEE. Questo andamento altalenante ma nel complesso al rialzo si è ovviamente riflesso sul valore del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2015, che considerando i risultati di borsa fino alla sessione del 24 maggio si attesta 113.6 €/TEE, contro un contributo preventivo di 108.13 €/TEE (Figura 2).

In termini di volumi scambiati in borsa da inizio 2016 fino a aprile il trend è stato crescente, mentre a maggio (o quantomeno fino alla sessione del 24 maggio) si è registrata una contrazione, nonostante l'imminenza della compliance per l'anno d'obbligo 2015 (Figura 3).

Anche sul mercato OTC i prezzi sono in crescita, sebbene non si siano raggiunti i livelli di borsa, mentre i volumi, storicamente più elevati di quelli di borsa, nei primi mesi del 2016 sono risultati decisamente inferiori a quelli registrati sul il mercato organizzato (Figure 4 e 5).

TEE EMESSI: IL RALLENTAMENTO DOPO L'ACCELERAZIONE DEL 2013-2014

Analizzando la serie storica dei TEE riconosciuti dal 2006 a inizio 2016 si può evidenziare come l'andamento delle emissioni sia influenzato dagli aggiornamenti di carattere regolatorio o legislativo (Figura 6).

Un primo elemento rilevante è infatti costituito dall'introduzione, a partire dal 2012, del coefficiente τ , che, come già ricordato nel paragrafo precedente, ha supportato l'offerta di titoli garantendone un maggior numero a parità di intervento rispetto alla situazione precedente.

Il picco di progetti presentati e dei TEE riconosciuti nel 2013-2014 è invece in buona parte collegabile a due aggiornamenti introdotti dal DM 28 dicembre 2012: l'ammissibilità al meccanismo limitata, a partire dal 2014, ai soli nuovi progetti o in corso di realizzazione, e il divieto di cumulabilità, vigente da metà 2013, con altri incentivi statali⁷, in particolare con le detrazioni fiscali e con i certificati verdi emessi per gli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento.

Con riferimento al 2013-2014, si può notare come, a valle del boom, nel 2015 ci sia stata una sorta di riallineamento agli andamenti precedenti al periodo in esame, segnale del fatto che tale forte crescita era stata alimentata da contingenze poi esauritesi. Nei primi tre mesi del 2016 sono invece stati emessi circa 1.1 milioni di TEE, contro i poco più di 5 milioni riconosciuti dal GSE nel 2015: se il 2016 proseguisse in linea con i primi tre mesi in termini di emissioni si avrebbe quindi un risultato totale inferiore rispetto all'anno precedente.

Tuttavia nel complesso per l'anno d'obbligo 2015 (giugno 2015 - maggio 2016) il GSE stima che i TEE generabili siano pari a 5.1 milioni; tenendo in considerazione il numero di TEE ancora disponibili sui conti degli operatori a valle della compliance per l'anno d'obbligo 2014, nonché le compensazioni sui due anni precedenti, e l'obbligo complessivo 2015 (7.75 milioni di TEE tra distributori gas ed elettrici), il Gestore stima una copertura dell'obbligo 2015 pari al 77%, cioè superiore al valore minimo di flessibilità fissato per il 2015 e il 2016, pari al 60%.

La situazione potrebbe risultare più critica negli anni successivi nel caso in cui venisse confermato un trend calante di emissioni di titoli, combinato con obblighi comunque crescenti. In tal caso le recenti turbolenze registrate sul mercato dei titoli, e che nel complesso hanno per ora comportato una aumento dei prezzi di scambio, potrebbero essere lette come un primo segnale delle necessità di collocarsi su valori dei TEE più alti rispetto a quanto registrato negli ultimi anni, al fine di incentivare la presentazione dei progetti e rendere possibile la copertura degli obblighi. D'altro canto il nuovo disegno delle regole delineato dal MSE sembra proprio andare nella direzione di una maggiore selettività nella valutazione dei progetti ed emissione dei titoli, ragione in più per ritenere che il segnale di prezzo sarà l'elemento chiave per il centrare gli obiettivi del meccanismo.

⁷Tranne che per i contributi in conto interesse, fondi di garanzia e detassazione del reddito di impresa per l'acquisto di macchinari e attrezzature.